

LOTTO V

**UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE**

60121 ANCONA – P.zza Roma 22

**Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.).
Professionale Specializzandi**

INDICE

DEFINIZIONI	pagina	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pagina	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T.	Pagina	7
ALLEGATO	Pagina	8

Definizioni

ASSICURATO	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica indirizzati alla Società o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con

decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

1.9 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa adozione di formale e motivato atto amministrativo dell'Ente.

La Società si impegna, su espressa volontà della parte Contraente, a prorogare sino al massimo di un anno la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, a fronte del pagamento del relativo premio; tale premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Nell'ipotesi di una proroga inferiore all'anno, il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

1.10 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.11 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'allegato (prospetto offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (prospetto offerta).

1.12 – Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. Viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società le variazioni intervenute. La Società provvederà ad emettere la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice per l'incasso.

Se nei termini di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 C.C. fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

In caso di definizione transativa del danno, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

1.14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

1.15 – Coassicurazione e Delega

A deroga dell'art.1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.17 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti del Contraente indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi,

ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

1.18 – Corresponsabilità degli assicurati

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell'evento dannoso, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

1.19 - Oneri Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

1.20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.21 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ancona.

1.22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.23 – Rescindibilità annuale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

2 - Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile

2.1 – Descrizione del Rischio

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile dei Medici che frequentano le Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.L. 8.8.1991 n. 257.

2.2 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

2.3 – Qualifica di Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione di:

- coniuge, genitori, figli nonché qualsiasi parente od affine a lui convivente.

2.4 – Condizioni particolari - limitazioni

- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici, dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia, dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la specializzazione non preveda l'uso della chirurgia.
- Limitatamente ai dentisti sono esclusi i danni conseguenti all'implantologia.
- Dalla garanzia si intende esclusa la chirurgia estetica. sono per contro compresi i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di altro tipo, compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici post-operatorie.

2.5 – Clausola di secondo rischio

Nel caso in cui esista altra assicurazione operativa per gli stessi rischi la presente copertura si intende prestata a "secondo rischio", cioè per l'eccedenza sui massimali assicurati dall'altra polizza se ed in quanto regolarmente in vigore.

2.6 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1) **Contraente:** UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

2) **Durata contrattuale:** ANNI CINQUE

3) **Decorrenza:** 1 gennaio 2011

4) **Scadenza:** 31 dicembre 2015

5) **Prima rata sino al:** 31 dicembre 2011

6) **Sezione assicurata n. 1:** Articolo 2.1 Responsabilità Civile Terzi

Massimali assicurati:

€3.000.000,00 per sinistro

€3.000.000,00 per persona

€3.000.000,00 per danni a cose e/o animali

7) **Elementi per il calcolo del premio annuale anticipato**

7.1 Numero degli studenti iscritti alle Scuole di
Specializzazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ai sensi del DLgs 257/91

N. 6

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

PREMIO ANNUO

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

7) **Consenso al trattamento dei dati personali:** Le parti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente e la Società.

8) **ACCETTAZIONE:** La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Art. 1.9 - Durata del Contratto

Art. 1.12 - Regolazione del premio

Art. 1.21 - Foro Competente

Data _____

La Società

Il Contraente
